



MUNICIPIO DI ABANO TERME

Delib. N. 193

Prot. N. 193

ATTO DI DELIBERAZIONE

adottata dal Podestà Cav. Prof. Dott. Luigi Gaudenzio, nominato con Regio

Decreto 5 Ottobre 1933 - XI, giusta comunicazione Prefettizia 10 detto N.° 1869 Gab.

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

L'anno 193 6 sei Anno XIII addì XIV. 12 (addici) del
mese di Ottobre nell' Ufficio Municipale di Abano Terme con l' assistenza
dell' infrascritto Segretario Capo del Comune.

IL PODESTA'

Letta la Circolare di S.E. il Prefetto n. 13428/5889 del 25 Luglio
ultimo scorso, che fa invito a modificare il Vigente Regolamento Edili-
zio nei modi prescritti dalle nuove disposizioni contenute nel T.U. del-
le norme Tecniche di Edilizia approvate con R.D. Legge 25-3-1935-XIII°
n. 650 ;

Letto l'art. 3 del predetto nuovo T.U.



VALIDO

Comune

Municipio di Abano Terme

Delib. N. 16

Prot. N. 819

Atto di Deliberazione

adottata dal Podestà Sig. Col. Mentaschi Cav. Adelchi, nominato con R. D. 24 Marzo 1927,
sull' oggetto seguente :

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

L' anno 1929 venti nove Anno VII° addì uno del mese
di Maggio nell' Ufficio Municipale di Abano Terme con l'assistenza del Segre-
tario Sig. Rag. Ezzelino Faccini.

IL PODESTÀ

Richiamata la precedente deliberaz. 7 Novembre 1928 N° 109-2285 e
riportandone qui le motivazioni principali;

Tenute presenti le osservazioni fatte con la Circol. Prefet. 2 Febbraio
p.p. N° 21953-11645 e adottato, in luogo del precedente, lo schema di rego-
lamento compilato dalla Confederaz. Gener. degli Enti Autarchici;

On. Il Podestà del Comune di Abano Terme
Visti gli art. 5 e 13 della Legge 4 Febbraio 1926 N° 237;

D E L I B E R A

in sostituzione di quello come sopra rinviato è approvato un nuovo Regola-
mento di Polizia Edilizia, costante di N° VII Titoli con N° 48 articoli,
quale risulta dall'esemplare allegato che s'intende far parte integrante
della presente deliberazione.

Visto l'art. 53 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 Marzo 1934 N° 383 ;

DELIBERA

il vigente Regolamento Comunale di Polizia Edilizia, deliberato dal Podestà pro tempore il 1-5-1929 approvato dall'On. G.P.A. in seduta del 17 stesso mese ed anno al N° 1467 di Registro, è modificato così come segue :

1°) al Tit. II
XXXXXXXXXXXX

a) aggiungere l'art. 5 bis :

E' vietato eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di manutenzioni ed edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie al presente regolamento edilizio, a meno che non trattasi di fabbricari di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica ;

Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di rifurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenenti nel presente regolamento ;

b) modificare il primo comma dell'art. 6

Chiunque intenda intraprendere nuove fabbriche, fare restauri; chiunque intenda demolire una o più case per poi più ricostruirle, od aggregare case assegnate con distinti numeri Comunali, deve farne preventiva dichiarazione al Podestà, accompagnando la dichiarazione medesima dai disegni e progetti firmati da un professionista autorizzato ai sensi della Legge 29-7-1933 N° 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ;

I lavori devono essere da un professionista autorizzato ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti di cui al precedente comma ;

2°) al Tit. III
XXXXXXXXXXXX

a) modificare l'art. 9 ;

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, sui terreni di eterogenea struttura, detriti o franosi, o comunque

Letto ed approvato.

IL PODESTA'

f.º Mentarchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.º Faccini

Pubblicata in copia all' Albo Comunale

Domènica 8 Maggio 1929

Reclami

Nessuno

Abano, li

5 Maggio

1929 Anno

VII

IL SEGRETARIO

f.º Faccini

Per copia conforme per uso amministrativo.

Abano, li

5 Maggio

1929 Anno

VII

IL SEGRETARIO

Faccini



Visto :

IL PODESTA'

Mentarchi

R. Prefettura di Padova

N.

9505/11645-II

Visto

e approvato dalla P. P. A. in seduta del 17-5-1929 al N.º 1467 di Reg.

Padova,

11-5-29

1929 Anno

VII

IL PREFETTO

Presidente
Miner



(L. S.)

colamente Bolzano. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento
definitivo. ;

Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia com-
pata, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piedé degli edifi-
ci adeguata banchina di ritiro ;

b) modificare l'art. 11 ;

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole

di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera ;

Nelle fondazioni dovranno essere impiegate matre cementi-
zie o idrauliche e queste dovranno essere preferite anche nella mura-
ture di elevazione ;

Nella muratura di pietrame sarà vietare l'uso dei ciottoli di
forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame
non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratu-
ra stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due fila-
ri o di fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore del
mito, e che la distanza reciproca di tali corsi e fasce non sia supe-
riore a m. 1,50 ;

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su
di essi esistenti non risulti superiore a $1/8$ del carico di rottura
del materiale di cui sono costituiti ;

c) modificare l'art. 12 ;

Nei piani superiori a quella terreno dovranno essere vietate le
strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite
di robuste catene ;

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi
spinta orizzontale ;

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggia-
re sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed
essere ancorate ai medesimi ;

Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui
debbono essere, almeno m. 2,50, rese solidali fra loro in corrisponden-
za del muro comune di appoggio. In tutti i fabbricati deve eseguire,
ad ogni ripiani e al piano di gronda, il telaio di cemento armato

sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali tela-

Comune di **ABANO TERME**

Comune

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA EDILIZIA

(R. Decreto-Legge 13 marzo 1927, n. 431
R. Decreto 14 aprile 1927, n. 530 — Legge 26 febbraio 1928, n. 613).



PADOVA - 1928
Tipografia Penada

debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri si cui poggiano ,
avere un'altezza minima di centimetri 20 .-

3) Al Tit. VII°

XXXXXXXXXXXXX

a) modificare l'art. 46 :

Previo l'osservanza del procedimento stabilito dagli articoli 106 della Legge Comunale e Provinciale 3-3-934 N° 383 e del R.D. 23-5-1924 N. 867, sulla procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti Comunali, i contravventori saranno puniti a termine del precitato art. 106 della Legge Comunale e Provinciale e con l'aggiunta del capoverbo portata dall'articolo unico della Legge 26-2-1928 N° 613 ;

b) aggiungere l'art. 46 bis :

Coloro che intendono fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbono chiederne al Podestà apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari del Regolamento di Edilizia e d'igiene Comunale ;

La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori, oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari ;

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite nel Regolamento Edilizio comunale, il Podestà fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione ;

Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo ;

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano perseguiti quelli per i quali poi stata notificata l'ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e di quelle maggiori contenute nel Re

Comune di **ABANO TERME**

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

(R. Decreto-Legge 13 marzo 1927, n. 431
R. Decreto 14 aprile 1927, n. 530 — Legge 26 febbraio 1928, n. 613).



PADOVA - 1928
Tipografia Penada

golamento Edilizio. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Letto ed approvato.

IL PODESTA'

f.° Cav. Prof. Dott. L. Gaudenzio

Il Segretario Capo

f.° Rag. E. Faccini

Pubblicata in copia all' Albo Comunale

Reclami

Domenica 13 corr.giorno festivo

nessuno

Abano Terme, li

193 Anno XIII

14 Dicembre

5

Il Segretario Comunale

N.20818/10888 Div.IIG.P.A. di Padova Seduta del 15/11/1935

N.3058 Reg. Si approva. Il V.Prefetto Presidente

f.° Rag. E. Faccini

fto Vandelli

Pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e
Per copia conforme per uso amministrativo.

cioè dal 26/11/ al 10/12/1935 senza opposizioni. Abano Terme 11/12/1935

Abano Terme, li

193 Anno XIII

23 Dicembre

5

Il Segretario

Visto:

IL PODESTA'

fto Gaudenzio

R. PREFETTURA DI PADOVA

N.

Visto

XXXXXX

Ministero dei lavori pubblici

Direzione generale dell'Edilizia

e delle opere igieniche

N. 304 di protocollo

Padova, li 11/12/1935 per l'emologazione 193 Anno

Roma 22 Gennaio 1936-XIV.

IL PREFETTO

V. Il Ministro



15 DIC. 1960

IL SINDACO

(L. S.)

Copia conforme all'originale

per uso

Abano Terme,

15 DIC. 1960

IL SEGRETARIO CAPO

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

TITOLO I.

Norme Generali - Commissione edilizia

ART. 1.

Le fabbriche ed edifici posti nell'abitato comunale devono soddisfare alle leggi della solidità e a quelle del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

ART. 2.

L'Autorità invigila a questo scopo sui fabbricati esistenti e provvede nel caso di innovazioni e costruzioni di nuovi.

ART. 3.

A tale oggetto l'Autorità comunale è assistita da una Commissione edilizia, la quale presta gratuitamente l'opera propria. Essa può essere consultata anche su tutte le questioni che interessano l'edilizia del Comune.

La Commissione è composta del Podestà che funziona da Presidente, dell'Ufficiale sanitario, e di 3 membri eletti dal Podestà.

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora alcuno dei membri elettivi cessasse dall'Ufficio, il Podestà ne farà la surrogazione anche durante il triennio ed il nuovo nominato sarà in carica fino al compimento del triennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario. Potrà valersi dell'opera del Segretario comunale, il quale però non avrà voto.

Pei componenti la Commissione edilizia esistono le stesse incompatibilità a ragione di parentela fissate dagli articoli 27 e 136 del T. U. legge comunale e provinciale vigente.

ART. 4.

La Commissione viene convocata dal Presidente una volta al mese e anche più spesso ove occorra, e per la validità delle deliberazioni sarà necessario l'intervento del Presidente, o chi per esso, e di almeno 2 altri membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e motivate, stese su apposito registro da firmarsi dai membri intervenuti alle sedute.

Nel caso di parità di voti quello del Presidente si riterrà preponderante.

ART. 5.

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono applicabili all'abitato del Capoluogo del Comune, *del Centro "Bagni" e della restante zona termale compresa nel piano regolatore*

TITOLO II.

Costruzioni, modificazioni e demolizioni degli edifici

ART. 6.

Chiunque intenda intraprendere nuove fabbriche e fare restauri che rechino modificazioni alle già esistenti, chiunque intenda demolire una o più case per non più ricostruirle, od aggregare case segnate con distinti numeri comunali, deve farne preventiva dichiarazione all'Autorità comunale accompagnata dai disegni e progetti, colla firma del proprietario; e qualora si tratti di fabbricati adibiti a aziende industriali deve farne preventiva dichiarazione al Circolo d'ispezione del lavoro competente.

I disegni o progetti indicheranno in modo chiaro le opere da eseguirsi, e dovranno essere corredati da quelli relativi ai dettagli delle cornici e delle altre parti decorative dell'edificio.

Nei disegni saranno pure marcate distin-

(1) Indicare le eventuali Frazioni ed il perimetro dell'abitato nel quale si devono intendere circoscritte le prescrizioni del Regolamento.

tamente ed in modo da non ammettere equivoco, le linee delle fondamenta e dei pozzi e delle fogne e tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può entro un mese della denuncia, indicare in quali parti il progetto debba essere modificato, onde non siano violate le prescrizioni di leggi o regolamenti, nè sia manifestamente deturpato il pubblico aspetto. Trascorso detto termine senza osservazioni da parte del Comune, l'interessato potrà eseguire i lavori, a meno che siano contrari a prescrizioni di leggi e regolamenti.

Pei fabbricati adibiti in tutto o in parte a uso stabilimento industriale si richiamano le prescrizioni portate dall'art. 8 del R. Decreto 14 aprile 1927, n. 530 sull'igiene del lavoro.

ART. 7.

Quando l'edificio sorga in continuità di via o spazio pubblico, prima di costruire muri fuori terra, il proprietario ha l'obbligo di darne avviso all'Autorità comunale, la quale provvederà, nel termine di un mese, alla visita di ricognizione dello stato delle fondazioni e della linea confinante collo spazio pubblico.

Trascorso detto termine sono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste dal precedente art. 6.

ART. 8.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre parti delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti senza prima averne presentati al Municipio i disegni.

Trascorso il termine di un mese senza osservazioni da parte del Comune, i lavori potranno avere esecuzione, a meno che siano contrari a disposizioni di leggi o regolamenti.

TITOLO III.

Norme per la costruzione e la manutenzione delle case

ART. 9.

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

ART. 10.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare su la roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 11.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o di fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti non risulti superiore a $\frac{1}{6}$ del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

ART. 12.

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0.25.

ART. 13.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro, vengono adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeramenti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato approvate con R. Decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1981.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro dei lavori pubblici.

ART. 14.

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia

per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località posta fuori del perimetro del centro abitato.

ART. 15.

Tutti i muri di nuova costruzione compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi, essere intonacati, ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione.

I muri di cinta prospettanti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio alla incolumità pubblica e alla estetica.

ART. 16.

Il Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia, potrà ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case, nonchè dei muri di cinta, che per la loro lucidezza fossero causa di deturpamento.

A tale scopo il Podestà farà notificare ai proprietari una intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

ART. 17.

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, offendano la vista od ingenerino oscurità.

È inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio, quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

ART. 18.

L'altezza delle nuove fabbriche prospicienti le vie pubbliche non potrà mai essere maggiore di una volta e mezza la larghezza delle vie stesse. Qualunque sia questa larghezza, potranno sempre raggiungere i metri 12 e non superare i 14 metri.

Tale disposizione vale anche per gli edi-

fici prospicienti piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse. I cortili interni dovranno avere una ampiezza eguale almeno alla *quinta* parte delle facciate dei muri che li recingono.

Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri *cinque*

ART. 19.

Le case attualmente esistenti dovranno conformarsi al disposto del precedente articolo in caso di ricostruzione.

ART. 20.

L'altezza delle case si misura agli effetti dell'art. 18, a cura dell'Autorità comunale sulla fronte di esse dal livello stabilito per il marciapiede, al punto più elevato della fronte stessa, comprendendovi non solo il cornicione, l'attico ed i parapetti, ma altresì le soffitte quando si trovino sulla linea frontale.

ART. 21.

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendio, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato. Gli edifici che vengono costruiti fra due strade ad angolo potranno raggiungere l'altezza consentita in proporzione alla via più larga, anche sul fronte prospettante quella più angusta per un'estensione però non superiore ai metri 12.

ART. 22.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si ritiene come larghezza della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato.

ART. 23.

Non si potranno costruire poggiali, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendenti

sulle strade o spazi pubblici, se non dietro regolare permesso e nei modi ed a seconda delle prescrizioni stabilite.

Le decorazioni degli edifici fino all'altezza di m. 4 del piano stradale non potranno sporgere più di cm. 15 dal filo dell'allineamento; oltre i m. 4 dal piano della strada, gli sporti potranno raggiungere i cm. 60 ed a m. 4 si possono costruire maggiori sporgenze come mensole, balconi, ecc. Dette altezze saranno misurate dal suolo stradale alla parte inferiore dei lastroni dei balconi, e dei loro modiglioni per quelli che ne sono provvisti.

Le mensole dovranno essere di granito, di cemento e di metallo, le lastre saranno di granito, cemento o beola e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel muro. Le stesse prescrizioni valgono, e quindi si dichiarano attive, nel caso di restauro di poggiali esistenti.

Sono proibiti i poggiali e le ringhiere lungo le contrade che non raggiungono la larghezza di m. 6.

Prima di collocare sulle facciate degli edifici prospicienti sulle pubbliche vie, iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, ecc., deve presentarsi il disegno e il testo all'Autorità comunale, la quale, entro 20 giorni dalla presentazione, potrà indicare in quali parti si debba modificare il disegno ed il testo perchè non sia deturpato l'aspetto pubblico, nè siano usate le locuzioni errate.

ART. 24.

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno e non potranno essere munite neppure di scosso d'avanzale o contorno sporgente, quelle che non sono alte almeno m. 2,25 sul piano della strada, salvo le concessioni contemplate dal precedente art. 23.

ART. 25.

Quando le griglie dei piani superiori non siano in opera a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto risolto all'ingiù fermato nella parte superiore dalla griglia, il quale entri nel relativo occhiello infisso nello stipite o nel muro in modo sicuro.

ART. 26.

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare internamente ed essere posti in opera in modo che aperti e chiusi non presentino alcun risolto o sporto fuori dalla linea del muro lungo le vie e spazi pubblici.

ART. 27.

È obbligo di ciascun proprietario di fabbricati prospicienti le vie pubbliche di eseguire e mantenere l'incanalamento delle acque pluviali, conducendole dal tetto e dai terrazzi delle case fino al canale pubblico della strada su cui l'edificio prospetta, ed in mancanza del canale stesso sino al livello del suolo stradale.

ART. 28.

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi nella prima giornata farvi apporre interinale rimedio. La stabile riparazione, poi sarà da eseguirsi colla maggior possibile sollecitudine.

ART. 29.

È vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

ART. 30.

Il vapore che si scarica dai motori e da altri apparecchi a vapore, e i gas provenienti

dalle motrici a gas, devono scaricare a mezzo del camino del fumo, o altrimenti a mezzo di appositi tubi che s'innalzano verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti.

ART. 31.

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere in istato soddisfacente i marciapiedi costruiti da essi spontaneamente a loro cura e spese su terreno di loro proprietà sulla fronte dei propri edifici.

ART. 32.

I proprietari, dietro ingiunzione del Podestà, sono tenuti alla pronta separazione e demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che minacciassero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'ufficio pel frapposto ritardo oltre la penalità del caso, osservando il procedimento dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici, e salva, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

ART. 33.

All'Autorità comunale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di far applicare e di applicare a propria cura e spesa, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche:

a) le mensole, i ganci, i tubi, i fanali, ecc., per la pubblica illuminazione, qualora le strettezze, o le particolari condizioni della via, non consentano di provvedere diversamente all'impianto dell'illuminazione medesima;

b) le indicazioni dei nomi, delle vie, delle piazze, corsi, vicoli, numeri civici e segnalazioni stradali in genere.

ART. 34

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura nella fronte di un fabbricato, nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui sopra, dovrà accordarsi prima di iniziare l'opera coll'Autorità comunale che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Tanto vale anche nel caso che debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostruirli.

TITOLO IV.

**Norme per l'occupazione del suolo
e per la sicurezza**

ART. 35.

Quando in caso di nuova fabbrica, o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico, l'Autorità comunale potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza però delle norme e prescrizioni che sentita la Commissione, verranno a seconda dei casi precisati, e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

Le ponteggiature da impiantarsi per fabbrica od altro lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, dovranno essere costrutte in modo da escludere la caduta di materia qualsiasi, ed avranno i fianchi verso questi spazi muniti di stoie, arelle od assiti, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

ART. 36.

Nel periodo di tempo in cui si riparano, si ricostruiscono o si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno appositi segnali ad avviso dei passeggeri, come pure di porre gli opportuni stabili ripari che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.

ART. 37.

È vietato di gettare sulla pubblica via materiali di demolizioni, ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati abbasso colle debite precauzioni in panieri o mediante canali, ovvero legati con corde.

ART. 38.

Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgombrati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità l'Autorità comunale potrà permettere il deposito temporaneo colle norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

ART. 39.

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno, che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione quando sianvi ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto di eventuali indennità dovute al proprietario o ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

ART. 40.

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo tosto al ripristino del suolo manomesso.

L'identica prescrizione vale anche per il ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazioni di condotti, fogne, ecc.

TITOLO V.

Edifici aventi pregio artistico o storico

ART. 41.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

ART. 42.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

TITOLO VI.

Intercapedini fra casa e casa e fronti di edifici visibili dai luoghi pubblici

ART. 43.

Le intercapedini tra casa e casa sono soggette alle medesime prescrizioni per i cortili e quindi dovranno osservarsi le medesime disposizioni stabilite per essi.

La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di m. 3 come alle prescrizioni del Codice civile, e quando non raggiungeranno la larghezza di ~~quattro~~ *cinque* ~~metri~~ *metri* dovranno essere chiuse da muro alto ~~due~~ *tre* ~~metri~~ *metri* o da un cancello e non potranno essere aperte al pubblico transito, a meno che intervenga speciale assenso dall'Autorità comunale.

ART. 44.

Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici intercluse dalle intercapedini, sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.

TITOLO VII.

Visite dei Delegati Comunali - Contravvenzioni
Procedimenti penali

ART. 45.

Le località nelle quali si eseguiscano opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

ART. 46.

Previo l'osservanza del procedimento stabilito dagli art. 227 e seguenti della Legge comunale e provinciale e del Regio Decreto-Legge 23 maggio 1924, n. 867, sulla procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai Regolamenti comunali, i contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 226 della Legge stessa modificato col R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e coll'aggiunta del capoverso portato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1928, n. 613 ⁽¹⁾.

Il Podestà, nel giudizio contravvenzionale, potrà promuovere dal magistrato la facoltà di far eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Nell'iniziare il procedimento il Podestà potrà ordinare la sospensione dei lavori in attesa del giudizio penale, e precisamente quando essi siano contrari a disposizione di legge e di regolamenti.

Art. 47

S'intendono salve tutte le particolari disposizioni e le maggiori facoltà del comune derivanti dalla speciale figura di Comune di Cura a fini della Legge 1-VII-1926 n. 1380

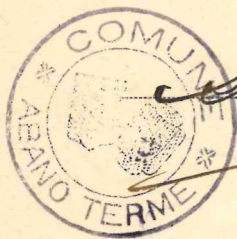
Art. 48

Il presente Reg. am. abroga i precedenti



Il presente Regolamento di Polizia edilizia venne deliberato dal sottoscritto
Podestà con provvedimento in data

1 Maggio 1929 # 16



IL PODESTÀ

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio di questo Co-
mune il giorno festivo (~~o di mercato~~)

(9 maggio) *5 Maggio 1929*
senza opposizioni.

ABANO TERME

, il

6 MAG. 1929 Anno VII E.F.
19 - Anno

IL SEGRETARIO

[Signature]

Visto - IL PODESTÀ

[Signature]

N. *9505/11645 - II*

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del

14.5.29 # 1467 di Reg.

Padova, il *21.5.* 19 *29* - Anno *VII*

IL PREFETTO-PRESIDENTE

[Signature]

Ver. allegato



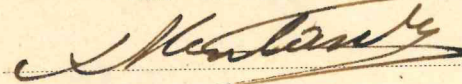
*aggiunti
figura
1380*

Da me sottoscritto si dichiara che copia del sopraesteso Regolamento venne pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 29 maggio 1928 al giorno 10 giugno 1928 a termine dell'art. 129 del Regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Dall'Ufficio Comunale, il 10 - VI 1928 - Anno VII

IL SEGRETARIO

Visto - IL PODESTÀ





N. _____

Visto per l'omologazione del Ministero dei Lavori pubblici.

Roma, li _____ 192____ - Anno _____

IL MINISTRO